

- 3) Se la direttiva 90/605/CEE sia compatibile con il principio generale di uguaglianza in quanto comporta un pregiudizio per le società in accomandita semplice il cui socio accomandatario sia una società a responsabilità limitata [cd. GmbH & Co. KG], rispetto alle società in accomandita semplice il cui socio accomandatario sia una persona fisica, sebbene i creditori di una GmbH & Co. KG grazie all'obbligo di pubblicazione della società a responsabilità limitata possano essere tutelati meglio dei creditori di una società in accomandita semplice, il cui socio accomandatario, in quanto persona fisica, non soggiace ad alcun obbligo di pubblicazione.

(¹) GU L 317, pag. 60.

(²) GU L 222, pag. 11.

Ricorso proposto il 13 dicembre 2002 da Sgaravatti Mediterranea Srl contro la sentenza pronunciata il 26 settembre 2002 dalla quinta sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-199/99, tra Sgaravatti Mediterranea Srl e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-455/02 P)

(2003/C 44/25)

Il 13 dicembre 2002, Sgaravatti Mediterranea Srl con sede in Capoterra (CA)-Italia, con gli avvocati Massimo Merola e Piero A.M. Ferrari, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza pronunciata il 26 settembre 2002 dalla quinta sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-199/99, tra Sgaravatti Mediterranea Srl e Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia

- in via principale, annullare la sentenza del Tribunale del 26 settembre 2002, causa T-199/99;
- annullare la Decisione C(1999) 1502 della Commissione del 4 giugno 1990 o, in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale ai sensi dell'art. 54 dello Statuto CE della Corte di giustizia.
- In ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta l'utilizzo improprio del verbale della Guardia di Finanza, quale strumento di prova, di per sé sufficiente delle pretese irregolarità del suo comportamento.

Secondo la ricorrente, la Guardia di Finanza è esclusivamente abilitata a registrare nei suoi verbali gli elementi di fatto raccolti nel corso delle indagini, mentre non le compete alcun potere di valutazione specifica di tali elementi e la Commissione avrebbe dovuto instaurare un proprio autonomo esame del caso. Mantiene dunque che il Tribunale, riconoscendo la sufficiente natura probatoria della relazione della Guardia di Finanza, è incorso in un'erronea valutazione di diritto che inficia la validità della sentenza.

La ricorrente sostiene anche che la sentenza del Tribunale è inficiata dalla mancata considerazione dell'elemento soggettivo quale criterio determinante per valutare la liceità di una decisione di soppressione del contributo. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto distinguere l'ipotesi di una violazione colposa e non fraudolenta delle condizioni finanziarie, che giustificerebbe solamente la riduzione o la sospensione del contributo, dall'ipotesi di una violazione dolosa delle medesime condizioni, in presenza della quale la Commissione sarebbe autorizzata a sopprimere il contributo nella sua interezza.

Infine, la ricorrente sostiene che è contestabile l'affermazione del Tribunale secondo cui non vi sarebbe alcuna violazione del principio del *ne bis in idem* poiché la sanzione inflitta attraverso l'ordinanza-ingiunzione nazionale sarebbe posteriore rispetto alla decisione comunitaria. Secondo la ricorrente, quando la Commissione ha deciso di sopprimere il contributo dovuto sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe stata irrogata una sanzione amministrativa nazionale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Bruxelles, 15ème chambre con ordinanza 21 novembre 2002, nella causa Michel Trojani contro Centre public d'aide sociale de Bruxelles, C.P.A.S.

(Causa C-456/02)

(2003/C 44/26)

Con ordinanza 21 novembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 dicembre 2002, nella causa Michel Trojani contro Centre public d'aide sociale de Bruxelles, C.P.A.S., il tribunal du travail de Bruxelles, 15ème chambre, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se un cittadino dell'Unione che si trova nella situazione di fatto descritta nella presente decisione

- che soggiorna legalmente in via provvisoria
- che non dispone di risorse sufficienti
- che esegue delle prestazioni a favore della casa di accoglienza per circa 30 ore settimanali nell'ambito di un progetto individuale di inserimento
- che beneficia come controprestazione di vantaggi in natura che soddisfano i suoi bisogni vitali nella medesima casa di accoglienza)

possa rivendicare un diritto di soggiorno:

- in qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 39 del Trattato CEE o dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68⁽¹⁾, o
 - in qualità di lavoratore che esercita un'attività non salariata ai sensi dell'art. 43 del Trattato CE, o
 - in qualità di prestatore, considerate le sue occupazioni nella casa di accoglienza, o di destinatario, beneficiario di prestazioni di servizi, considerati i vantaggi in natura riconosciutigli da questa casa, ai sensi dell'art. 49 del Trattato CE, o
 - semplicemente per il fatto che egli partecipa ad un progetto finalizzato al suo inserimento socioprofessionale.
2. In caso di risposta negativa alla prima questione, se egli possa invocare direttamente l'art. 18 del Trattato che garantisce il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione, in qualità di cittadino europeo.

Quale sia la sorte allora delle condizioni imposte dalla direttiva 90/364/CE⁽²⁾ e/o delle limitazioni e delle condizioni previste dal Trattato CE e, in particolare, della condizione del minimo di risorse che, se applicata all'ingresso nel paese ospitante, lo priverebbe del contenuto stesso del diritto di soggiornare.

Se, ove, al contrario, il diritto di soggiorno fosse automaticamente acquisito sulla base della cittadinanza dell'Unione, lo Stato ospitante possa successivamente dare risposta negativa ad una domanda di minimex o di aiuto sociale (=prestazioni non contributive) revocando il diritto di soggiorno per la ragione che egli non ha risorse sufficienti, mentre queste prestazioni sono concesse ai cittadini del paese ospitante con riserva di condizioni che sono altresì imposte ai belgi (prova della sua disponibilità al lavoro — prova del suo stato di bisogno).

Se il paese ospitante debba osservare altre regole per non svuotare della sua stessa essenza il diritto di soggiorno, per esempio valutare la situazione con riguardo al fatto che la richiesta di minimex o di aiuto sociale sarebbe temporanea, per esempio tenere conto del principio della proporzionalità (se l'onere per questo stato sia irragionevole).

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-duché de Luxembourg, con ordinanza 14 novembre 2002, nella causa Willy Gerekens e Association agricole Procola contro il Granducato di Lussemburgo

(Causa C-459/02)

(2003/C 44/27)

Con ordinanza 14 novembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 dicembre 2002, nella causa Willy Gerekens e Association agricole Procola contro il Granducato di Lussemburgo, la Cour de cassation du Grand-duché de Luxembourg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se i principi generali di diritto comunitario, di certezza del diritto e di non retroattività ostino a che, ai fini dell'applicazione di norme di regolamento comunitarie che impongono quote di produzione, del tipo di quelle istituite con i regolamenti (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10) e del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), uno Stato membro adotti, in luogo di una prima regolamentazione giudicata discriminatoria dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, una nuova regolamentazione che consenta di sanzionare con effetto retroattivo il superamento delle quote di produzione intervenuto dopo l'entrata in vigore dei regolamenti comunitari, ma nell'ambito delle norme di regolamento sostituite».